



N° 1 - Agosto 2009

Il Sole
24 ORE Radiocor
Agenzia d'informazione

SICUREZZA E PREVENZIONE


Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali

Sicurezza nel lavoro, le persone innanzitutto

Saluto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Maurizio Sacconi

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una assoluta priorità per l'Italia, chiamata a contrastare il fenomeno infortunistico (che ogni anno produce un costo sociale pari, secondo i dati INAIL, a oltre 45 miliardi di euro) in misura coerente con quanto indicato dall'Unione europea, la quale chiede a ciascun Paese aderente una riduzione del 25% degli infortuni nel lavoro entro il 2012.

Si tratta di un obiettivo ambizioso ma di rilevantissima importanza, solo che se ne consideri il contenuto non tanto in termini statistici o economici quanto soprattutto nella sua dimensione sociale e umana, dal momento che ci riferiamo alla tutela di beni quali la vita e la salute dei lavoratori. Considerazione a maggior ragione valida nell'attuale contesto economico, in cui più elevata può essere la tentazione di considerare la garanzia dei livelli di protezione negli ambienti di lavoro come finalità secondaria rispetto a quella della salvaguardia dell'occupazione.

Una efficace strategia di contrasto degli infortuni nel lavoro, peraltro, si compone necessariamente di diversi elementi i quali possono produrre il risultato atteso solo se messi a "sistema". In questa direzione, le azioni e gli interventi complessivi che abbiamo avviato riguardano innanzitutto:

► il riordino della legislazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, dell'equilibrio tra Stato e Regioni e dell'uniformità della tutela sull'intero territorio nazionale. In questo senso il Governo, con la approvazione definitiva, a fine luglio, del decreto "correttivo" (d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106) al Testo Unico n. 81/2008 ha completato il disegno di riforma iniziato nel 2007, dotando l'Italia di un corpo normativo assolutamente moderno e coerente rispetto agli standard normativi internazionali e eu-

Continua a pagina 8



SOMMARIO

pagina

- 2** Arriva il correttivo al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- 5** Meno infortuni, ma avanti tutta con la prevenzione
- 7** Tutela più forte per i giovani
- 8** Pari opportunità e difese speciali

Arriva il correttivo al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Un complesso di regole in linea con i migliori esempi internazionali. Condivise con le parti sociali e rispettose della delega concessa dal Parlamento

Dopo un lungo e intenso confronto con tutti gli interlocutori istituzionali e sociali coinvolti, il decreto legislativo sulla salute e sicurezza sul lavoro, cosiddetto "correttivo", è giunto a destinazione. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto, il provvedimento è rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nel 2007. In seguito all'approvazione, il 27 marzo scorso, di uno schema di decreto correttivo, si è passati attraverso un'ampia istruttoria finalizzata alla formulazione del parere in Conferenza Stato-Regioni e si è sviluppato un esauriente e serrato dibattito nell'ambito delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In queste sedi, sono emerse indicazioni di grande rilievo, considerate attentamente dal Governo nella definitiva stesura del testo.

L'Italia è, dunque, oggi in condizioni di poter vantare un complesso di regole in materia di salute e sicurezza condiviso tra Amministrazioni e parti sociali e pienamente in linea con le migliori regolamentazioni europee ed internazionali.

GLI OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO PER RENDERE PIÙ EFFICACI LE NORME

Un primo obiettivo dell'intervento è quello di correggere gli errori materiali e tecnici del Testo Unico (decreto legislativo n. 81 del 2008), approvato a Camere oramai sciolte e in tutta fretta, alcuni dei quali suscettibili di ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Per esempio, la sostituzione del valore-limite del piombo nel sangue in maniera che sia espresso non in "milligrammi", come oggi previsto a seguito di un'erronea indicazione, ma in "nanogrammi", unica unità di misura che garantisce la tutela della salute dei lavoratori esposti. È stato perfezionato il quadro normativo, composto da ben 306 articoli e vari allegati non sono sempre coordinati tra loro, dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative.



Secondo obiettivo quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole. L'attuale disciplina, per esempio, equiparava il volontario a un vero e proprio lavoratore subordinato, senza considerare le sue peculiarità e penalizzando oltremodo le associazioni di volontariato che rappresentano una delle manifestazioni più vitali della nostra società. Al riguardo, il correttivo garantisce ai volontari, non solo una tutela analoga a quella garantita ai lavoratori autonomi in termini di fornitura di dispositivi di protezione individuale e attrezzature di lavoro, ma anche una tutela "rafforzata" ove essi siano chiamati a operare all'interno di una organizzazione lavorativa (come l'ospedale).

Ancora, l'individuazione, richiesta dalle parti sociali, dei casi in cui è necessario, nei lavori in appalto, che il committente predisponga il

*Graeme Williams,
Operaio edile
al lavoro in
Mozambico, 1999,
Africanpictures.
net/Archivi Alinari,
Firenze*

Arriva il correttivo al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

“documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni”, tra i quali non vengono inclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e attrezzature e i lavori di breve durata (sotto i due giorni). Il documento viene richiesto ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo richieda come misura di tutela e non, invece, nelle ipotesi di assenza di rischio.

LE LINEE D'AZIONE DEL GOVERNO: MENO FORMALISMI, PIÙ PREVENZIONE

La principale finalità delle misure varate dal Governo resta quella di rendere effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo queste linee di azione: l'introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che possano operare solo coloro che sono in regola, a cominciare dal settore edile con l'istituzione della “patente a punti” per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili. Questo innovativo strumento terrà conto di elementi quali l'effettuazione delle attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza; si partirà con l'attribuzione iniziale – in sede di “qualificazione” dell'impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo di un punteggio che ne misuri l'idoneità ed il cui “azzeramento” determini l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore. Altre linee d'azione riguardano il superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce l'assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque, le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo tenute ad elaborare il documento “senza sconti” quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal notaio o munirsi di posta certificata, perché la data

del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione...). Il decreto punta a superare una cultura meramente sanzionatoria e repressiva, prestando più attenzione alla prevenzione che è fatta di maggiore formazione, migliore informazione, effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive, uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato. Perciò, risulta potenziato il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro, ampliando le possibilità concrete d'intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale. Sono integrate le attività del Servizio sanitario nazionale e dell'Inail finalizzate all'assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa. Per avere una idea della importanza dell'intervento, basta pensare che i soli costi sociali da infortuni sul lavoro ammontavano nel 2005 a 45 miliardi, pari al 3,21% del Prodotto interno lordo.

MIGLIORATO L'APPARATO SANZIONATORIO. PIÙ ATTENZIONE ALLA REALTÀ DELLE PMI

Il correttivo rivisita il potere di sospensione dell'impresa, rendendo più certi sia i requisiti che ne legittimano l'adozione che i casi nei quali la sospensione può essere imposta. Ad esempio, per evitare risultati abnormi e vessatori nelle microimprese, viene chiarito che ove l'impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole sanzioni ordinarie, senza obbligo di chiusura.

Tra le proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali, oltre alle misure di semplificazione degli aspetti burocratici, la previsione della possibilità che il medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute. Il corpo normativo, insomma, risulta definito

Arriva il correttivo al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro



Lucas, Uliano, Acciaieria Dalmine S.p.a., 1999, Dalmine (Bergamo), 1999, Uliano Lucas © Alinari

in modo coerente con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo; a queste ultime, infatti, viene attribuita una particolare tutela, che parte dall'obbligo del datore di riservare un'attenzione specifica ai lavoratori in sede di valutazione del rischio.

Gli enti bilaterali vengono valorizzati come strumenti di ausilio a imprese e lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e per l'innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro. Nel settore edile, in particolare, il correttivo stabilisce che la formazione dei preposti in materia di sicurezza vada favorita, programmandola anche presso gli enti bilaterali o le casse edili. Inoltre, viene riservato agli organismi paritetici – purché muniti di struttura con competenze specifiche – il compito di verificare l'adozione e l'efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e

gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto.

L'efficacia dell'apparato sanzionatorio viene migliorata: la "prescrizione obbligatoria", che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto è introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità di puntare alla effettività della reazione punitiva, mediante ripristino delle condizioni di legalità. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali. Si interviene, poi, con apposite previsioni normative per evitare l'effetto di eccessiva e ridondante penalizzazione nelle ipotesi di concorso di reati omogenei ed anche di concorso di reati tout court, nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice penale. Inoltre, si provvede alla complessiva rivisitazione dell'entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento dei prezzi al consumo, verificato su base Istat, dal 1994 (anno in cui venne emanato il decreto legislativo n. 626) ad oggi. A titolo di esempio, si consideri che la più grave delle omissioni previste dal decreto legislativo 626/1994 (omessa valutazione dei rischi) era sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 1.549 a 4.131 euro e viene ora punita, nel correttivo, con la sanzione dell'arresto tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. In ogni caso, nel pieno rispetto del criterio di delega sulle sanzioni, viene mantenuto il solo arresto (e non anche l'ammenda) per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.

Come imposto dalla delega, tutte le modifiche garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in ogni ambiente di lavoro ed in ogni parte del territorio nazionale ed, al contempo, dell'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.

Meno infortuni, ma avanti tutta con la prevenzione

Gli incidenti sul lavoro costano oltre il 3% del Pil.
Il Ministero lavora su tre assi: regole, vigilanza e azioni

Nel 2008, il bilancio infortunistico si è presentato più favorevole rispetto all'anno precedente, confermando la tendenza a un progressiva flessione degli incidenti mortali negli ultimi dieci anni. Emerge dalla banca dati dell'Inail alla data del 30 aprile 2009. Le denunce di infortuni sono state 874.940, con una diminuzione del 4,1%, 37.500 casi in meno rispetto al 2007. Particolarmente significativa la riduzione dei casi mortali denunciati: **1.120 nel 2008** a fronte dei **1.207 del 2007, con una diminuzione del 7,2%**.

La flessione infortunistica più sostenuta si registra in agricoltura (-6,9%) e nell'industria e servizi (-4,3%); mentre oltre la metà dei decessi per infortuni sul lavoro avviene sulla strada: nel 2008 sono stati ben 611. Di questi 335 sono stati provocati da circolazione stradale in occasione di lavoro e 276 sul percorso casa-lavoro o viceversa. Alla luce di questi dati appare evidente come un'efficace politica di prevenzione in tema di sicurezza sul lavoro debba tener conto, oltre che dei rischi propri di ogni attività lavorativa, anche del più generale contesto della sicurezza stradale. Per quanto si tratti di dati complessivamente incoraggianti, si deve fare ancora molto per ridurre le dimensioni del fenomeno in misura coerente con le indicazioni contenute nella Strategia per la salute e sicurezza sul lavoro individuata dalla Commissione europea che prevede una riduzione del 25% del totale degli infortuni in Europa entro il 2012: basti pensare che i soli costi sociali da infortuni sul lavoro in Italia – per sostegno alle famiglie delle vittime e riabilitazione dei lavoratori – sono stati quantificati dall'Inail in **oltre 45 miliardi, il 3,21% del Prodotto interno lordo**.

LA STRATEGIA DI CONTRASTO AL FENOMENO INFORTUNISTICO TRAMITE LA LEGGE

Per abbattere il fenomeno infortunistico occorre proseguire il processo di revisione delle regole sulla sicurezza. Il Ministero del Lavoro sta procedendo, da un lato, alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione, dall'altro, al miglioramento del Testo unico sulla salute e sicurezza per **fornire concreta risposta ad alcune criticità emerse** in sede

COSTO COMPLESSIVO DEI DANNI DA LAVORO (In milioni di euro)

Categoria di costo	2007 (su esperienza 2005)	
		% sul PIL
Assicurazione	11.760,19	0,83
Prevenzione	14.377,50	1,01
Costo indiretto	19.307,67	1,36
Totale	45.445,35	3,21

Fonte: INAIL

di prima applicazione e **favorire la chiarezza del dato normativo**, recependo **le proposte di semplificazione emerse dalle consultazioni delle parti sociali**. I *principi e i livelli essenziali in materia di salute e sicurezza sul lavoro* devono essere gli stessi sull'intero territorio nazionale, ferma restando la facoltà delle Regioni di esercitare la propria potestà legislativa concorrente.

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL MINISTERO NEI CANTIERI EDILI

I servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro hanno intrapreso attività di vigilanza nel **settore edile** dove si verificano il maggior numero di infortuni, anche mortali, (nel 2007 oltre 100.000, di cui 275 mortali). Il Ministero, dal canto suo, **nel 2008**, ha ispezionato oltre **22.000 cantieri**, dove operavano più di 38.000 aziende, e impartito **27.000 prescrizioni in materia di salute e sicurezza**. La voce di maggiore rilevanza ha riguardato le **cadute dall'alto con il 46% del totale**, a seguire le violazioni in materia di: formazione e informazione (12%), il rischio elettrico e i macchinari (9%), l'investimento e il seppellimento da mezzi e/o materiali (8%). Individuate anche irregolarità nel rapporto del lavoro. Delle aziende ispezionate, il **55% è risultato irregolare** (20.491 aziende): sono stati individuati oltre **15.000 lavoratori occupati in violazione della normativa vigente**, di cui **4.500 totalmente in nero** (adottati oltre 1.500 provvedi-

Meno infortuni, ma avanti tutta con la prevenzione

menti di sospensione).

L'**attività ispettiva prosegue nel 2009** in modo mirato: la scelta dei cantieri dovrà riguardare per il 5% i cantieri grandi (importo dei lavori oltre 10.000.000 euro); per il 30% cantieri medi (importo compreso tra 1.000.000 e 10.000.000 di euro); per il 65% cantieri piccoli. I più gravi infortuni, infatti, avvengono nei cantieri di più piccola dimensione.


LA STRATEGIA DI CONTRASTO AL FENOMENO INFORTUNISTICO TRAMITE LE AZIONI

Il Ministero intende attivare ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati per migliorare in concreto i livelli di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Per esempio, è stato definito un Accordo in Conferenza Stato Regioni con i criteri di impiego e l'attivazione di 50 milioni da destinare ad attività promozionali e nel 2009 saranno stanziati altri fondi. Altre iniziative del Ministero riguardano l'**attivazione di un sistema di governo, su base**

tripartita, delle attività in materia di salute e sicurezza, nel pieno rispetto delle competenze regionali; la **razionalizzazione e il coordinamento degli interventi ispettivi su tutto il territorio nazionale**; il **Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)**; la **valorizzazione degli accordi aziendali, territoriali e nazionali** nonché dei **codici di condotta ed etici e delle buone prassi in materia**; la costruzione di un **sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**, che tenga conto delle conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'istituzione di una **"patente" a punti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili**; infine, **ulteriori misure di semplificazione**, specie per le piccole e medie imprese, tra cui misure di finanziamento per gli adeguamenti tecnologici e dell'organizzazione del lavoro, ma anche **per progetti di formazione, elaborati con la partecipazione delle parti sociali ed erogati anche tramite gli organismi paritetici**.

Fonte: INAIL

INFORTUNI SUL LAVORO ANNO 2007



* di cui 34.867 (3,8%) in Sanità e servizi sociali - ** di cui 27 (2,2%) nell'industria alimentare

Tutela più forte per i giovani

I lavoratori tra 18 e 24 anni sono quelli più a rischio.
Il Testo unico offre loro una protezione rafforzata e mette salute e sicurezza al centro di campagne di formazione e comunicazione

Sono i giovani i più vulnerabili sul lavoro. L'Agenzia europea di Bilbao per la Salute e la sicurezza sul lavoro ha rilevato che sono i lavoratori tra 18 e 24 anni ad avere **almeno il 50% di probabilità in più di subire un infortunio** sul posto di lavoro rispetto a coloro che hanno maggiore esperienza alle spalle e ad essere anche più esposti al rischio di contrarre una malattia professionale. Le ragioni sono diverse: dall'inesperienza e la scarsa familiarità con i luoghi di lavoro, alla scarsa consapevolezza di obblighi e diritti, all'assenza di confronto con colleghi più anziani che potrebbero fornir loro consigli (sia per mancanza di volontà che di coraggio); le responsabilità stanno anche dalla parte del datore di lavoro che, sottovalutando la particolare vulnerabilità dei giovani, non fornisce un'adeguata formazione o assegna loro incarichi poco adatti.

È per questo che il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (il decreto legislativo 81 del 2008), insieme al "correttivo" (il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2009), riserva ai giovani lavoratori, non solo una tutela analoga a quella di ogni altro lavoratore, ma anche una protezione giuridica "rafforzata". Infatti, prevede che, ove il datore di lavoro utilizzi forme di lavoro atipico e temporaneo (tipiche dell'impiego giovanile), venga garantita **una particolare tutela, a partire dall'obbligo di riservare un'attenzione specifica ai contratti a tempo determinato, ai part-time, ai contratti a progetto, di somministrazione o simili in sede di valutazione del rischio, con ogni conseguenza in termini di maggiore e migliore informazione e formazione.**

Altra iniziativa per promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro è **l'inserimento della materia nei programmi scolastici e universitari**, per

umentare, nei futuri lavoratori, **la sensibilità circa le tutele in ogni ambiente di lavoro, principale e più efficace misura di prevenzione.** Ciò consentirà ai giovani di essere attori determinanti nella messa a punto di un sistema di prevenzione futuro ben più efficiente di quello attuale.

A questo scopo è dedicato l'articolo 11 del Testo unico e per la sua attuazione è stato definito un Accordo in Conferenza Stato-Regioni il 20 novembre 2008 che prevedeva l'impiego di 50 milioni per iniziative promozionali: in particolare, 20 milioni sono stati stanziati per una **campagna di comunicazione** a cura del ministero del Lavoro e altri 30 milioni per **attività di formazione su base regionale** destinate a giovani e personale scolastico. A ciascuna Regione è stato chiesto dal Ministero di presentare un programma di attività formative coerente con le finalità del Testo unico e dell'Accordo.

Intanto è in discussione, nell'ambito della Commissione consultiva prevista dal Testo unico, la bozza di decreto interministeriale che consentirà di utilizzare i fondi per le attività promozionali nel 2009. Si tratta di 38 milioni da distribuire su tre assi di finanziamento: progetti d'investimento in materia di salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese; piani formativi in materia; attività in istituti scolastici, universitari e di formazione.

Queste attività di carattere istituzionale andranno affiancate da ulteriori iniziative, come protocolli d'intesa (sul modello di quello relativo alla realizzazione di attività sperimentali in materia di sicurezza nelle scuole in atto tra i Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dell'Istruzione, Università e Ricerca e le Regioni) e di diffusione di informazioni e buone pratiche, in modo da moltiplicare l'effetto e l'efficacia complessiva dei singoli interventi.



Segue da pagina 1

Sicurezza nel lavoro, le persone innanzitutto

ropei, sicuro punto di riferimento per tutti gli operatori ora e negli anni a venire;

► il superamento di un approccio alla tutela della salute e della sicurezza prevalentemente formalistico, sanzionatorio e repressivo mediante la adozione - condivisa tra Amministrazioni e parti sociali e realizzata con il contributo della bilateralità di misure volte a promuovere la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la formazione e la informazione, la qualificazione delle imprese (anche con l'introduzione di una "patente a punti" per gli operatori del settore edile), l'esigibilità delle norme e la semplificazione degli adempimenti burocratici;

► una grande campagna di comunicazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro, alla quale si affianchi l'inserimento della salute e della sicurezza nei programmi scolastici ed universitari, sul modello del Protocollo di intesa recentemente stipulato dai Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e della Pubblica Istruzione e dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, in modo da sollecitare tra i futuri lavoratori la diffusione di un'intensa e consapevole cultura della prevenzione in ambiente di lavoro.

L'insieme delle iniziative accennate e soprattutto la declinazione operativa di esse permettono di disegnare e articolare una vera e propria strategia di promozione e sviluppo dei livelli di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro, nel cui ambito la pubblicazione di una newsletter dedicata va salutata con interesse, costituendo uno strumento semplice e efficace per la diffusione di informazioni essenziali e corrette sulle attività, istituzionali e non, che tale strategia compone.

Pari opportunità e difese speciali

L'organizzazione del lavoro deve tener conto del diverso tipo d'impiego richiesto alle donne e agli uomini, dei relativi rischi e della necessità di assicurare un contesto privo di discriminazioni

La vita lavorativa di una donna differisce in modo fondamentale da quella di un uomo. È per questo che, di fronte al crescente numero di lavoratrici, il Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro dedica alle differenze di genere un'attenzione particolare, in linea con la Strategia comunitaria. L'Europa segnala da sempre che le differenze di genere impongono ai datori di lavoro di variare la programmazione e attuare misure protettive efficaci: si deve tener conto del tipo d'impiego richiesto alle donne e agli uomini e delle diversità nelle condizioni di rischio; bisogna considerare i problemi di discriminazione che colpiscono le donne sul lavoro e nella società, favorendo l'eguaglianza.

Tutti temi affrontati dal Testo unico che contiene una specifica formulazione all'articolo 28 in forza della quale il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi *"riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui (...) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (...) nonché quelli connessi alle differenze di genere"*.

Un approccio confermato nel "correttivo" del 5 agosto scorso che prevede una specifica evidenza dei dati relativi alle differenze di genere nell'ambito dei flussi che costituiranno il Sistema Informativo Nazionale per la Sicurezza (SINP), strumento centrale per monitorare e programmare le iniziative pubbliche di prevenzione.

COLOPHON

Il Sole 24 ore Radiocor Agenzia d'informazione - Registr. Tribunale di Milano n. 853 del 18.12.87

Direttore responsabile: Fabio Tamburini

In redazione: Barbara Bonomi

Proprietario ed editore: Il Sole 24 Ore spa

Sede legale e redazione: via Monte Rosa, 91, 20149 Milano - tel. 02.3022.4602-3, fax 02.3022481

Stampa: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali hanno collaborato la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e la Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e comunicazione

Progetto grafico: Davide Mazzucchi (Studio Mudita, Milano)